



Spett.le

Azienda

Oggetto: Adempimenti in ambito sicurezza

Si ricorda che **il 31 maggio scade la proroga per l'autocertificazione** dell'avvenuta valutazione dei rischi.

Decorso questo termine diverrà obbligatorio anche per le aziende che occupano meno di 10 addetti la valutazione dei rischi utilizzando eventualmente le procedure standardizzate disponibili dallo scorso mese di dicembre.

Con la presente si informa che in data 20 marzo è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto interministeriale Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare**.

Il decreto, che è entrato in vigore il 20 aprile, prevede:

- i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
- la struttura dei corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Per quanto riguarda la formazione sono previsti i seguenti percorsi formativi:

- o lavoratori: corso della durata di 8 ore di cui 1 giuridico- normativa, 3 tecniche e 4 pratiche
- o preposti: corso della durata di 12 ore di cui 3 giuridico- normative, 5 tecniche e 4 pratiche

E' previsto un aggiornamento a cadenza quadriennale della durata di almeno 3 ore per tutti i soggetti.

Per coloro che alla data in entrata in vigore del decreto operano già nel settore da almeno 12 mesi, è prevista la frequenza ad un corso di entro 24 mesi (quindi entro il 20 aprile 2015).

Per quanto riguarda la presenza dei **lavoratori autonomi in cantiere** si ricorda, quanto espresso anche dal recente interpello del 2 maggio 2013, per cui i lavoratori autonomi sono tenuti a:

- utilizzare attrezzature di lavoro a norma;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli;



- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

Ai lavoratori autonomi hanno la facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Ai sensi dell'all. XVII, quando sottoposti a verifica dell'idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi devono esibire almeno:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo
- documento unico di regolarità contributiva.

L'interpello risolve il possibile conflitto di quanto previsto dalla norma con la seguente indicazione ,  
*“un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione di cui all'all. XVII da parte del lavoratore autonomo, ma non anche ad esigere, al medesimo, esibizione degli attestati inerenti alla propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza risulta legittimo sia l'affidamenti di lavori ai lavoratori autonomi in possesso di documentazione inerente alla formazione e l'idoneità sanitaria, sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti., Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVIII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata”.*

Restando a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti, si porgono cordiali saluti

*Lo staff dello Studio SIS*